## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14 CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 15/D**

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 10 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente, Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente, Avv. Marco Baliva, Avv. Antonino Piro, Avv. Raffaele Torino, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario:

1. RECLAMO N. 35 DELLA SOCIETA' U.S. CITTA' DI PALERMO CONTRO LA U.S.D. SINISCOLA SPORTING AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della U.S. CITTA' DI PALERMO e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C.

Ordina incamerarsi la tassa.

2. RECLAMO N. 36 DELLA SOCIETA' U.S. CITTA' DI PALERMO CONTRO LA POL. DIL. POSADA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della U.S. CITTA' DI PALERMO e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C..

Ordina incamerarsi la tassa.

3. RECLAMO N. 37 DELLA SOCIETA' U.S. CITTA' DI PALERMO CONTRO LA POL. PURI E FORTI AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della U.S. CITTA' DI PALERMO e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C..

Ordina incamerarsi la tassa.

4. RECLAMO N. 42 DELLA SOCIETA' A.S.D. SAVIO S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE CESARETTI ALESSANDRO.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo della A.S.D. SAVIO S.R.L. e ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

5. RECLAMO N.43 DELLA SOCIETA' A.S. PUTEOLI CONTRO LA SOCIETA' CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE SARDO GENNARO.

Ordinanza.

6. RECLAMO N.44 DELLA SOCIETA' S.S.D. MELITESE S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE CASERTA FABIO.

Ordinanza.

7. RECLAMO N.45 DELLA SOCIETA' A.S.D. RAGAZZINI GENERALI CONTRO LA SOCIETA' CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE MILLESI FRANCESCO.

Ordinanza.

8. RECLAMO N.46 DELLA SOCIETA' A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' CALCIO CASTELLARANO F.C. S.R.L. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA (EX ARTT. 97 E 99 N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE PIGONI FRANCESCO.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo della società A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. e ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

9. RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C.D. CITTA' DI CASTELDACCIA CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. SANCATALDESE CALCIO A SEGUITO DEI DANNI ARRECATI ALLO STADIO "COMUNALE DI CASTELDACCIA" IN OCCASIONE DELLA GARA DEL 15 NOVEMBRE 2009 - CITTA' DI BAGHERIA – SANCATALDESE CALCIO – CAMPIONATO REGIONALE SICILIA - ECCELLENZA - GIRONE "A".

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società A.C.D. CITTA' DI CASTELDACCIA e, per l'effetto, dichiara la società A.S.D. SANCATALDESE CALCIO tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di €.4.140,00=. i.v.a. compresa.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

10.APPELLO N. 48 DELLA SOCIETA' G.S.D. RIVARA CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. RANGERS SAVONERA COLLEGNO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N.245 C.U. N.3/E -18.12.2009) RELATIVA AL CALCIATORE MILAZZO GIOVANNI.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della G.S.D. RIVARA e ordina, per l'effetto, incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Fabio Di Cagno

Pubblicato in Roma l'11 marzo 2010

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE Giancarlo Abete